



CONVENZIONE

tra

Il Parco Archeologico di Pompei, C.F. 90083400631, con sede in Pompei (NA) alla Via Plinio n. 26, in persona del Direttore Generale Dott. Gabriel Zuchtriegel (di seguito denominato PAP)

e

L'Institutum Romanum Finlandiae, di seguito denominato IRF, con sede in Passeggiata del Gianicolo 10, Roma, Codice Fiscale 80235650589, rappresentato dal Direttore Prof.ssa Ria Berg, nata a Helsinki il 6/4/1970, domiciliata per la carica presso la sede dell'IRF stesso sita in Passeggiata del Gianicolo 10, Roma.

Visto

- il D. Lgs. n. 42/2004 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio"* e specificamente:
 - a) l'art 118 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può valorizzare il patrimonio culturale del proprio territorio attraverso la collaborazione e la promozione di attività di studio e ricerca anche congiuntamente con le Università e altre Istituzioni di ricerca operanti sul territorio nazionale;
 - b) l'art. 119 secondo cui il Ministero per i Beni e le Attività culturali può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione;
- il Decreto Ministeriale 23.12.2014, recante *"Organizzazione e funzionamento dei musei statali"*;
- il Decreto Ministeriale del 23.1.2016 in materia di *"Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art.1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015 n.208"*;
- Il Decreto Ministeriale 12.1.2017 recante *"Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura"*;
- il D.P.C.M. del 2.12.2019 n. 169, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance"*;

- lo Statuto del PAP;
- che la ricerca scientifica e la formazione didattica e scientifica, anche sul campo sono finalità specifiche dell'IRF;
- che rientrano nella tradizione di ricerca e nelle attività in corso dell'IRF importanti progetti di analisi e studio della città di Pompei.

Premesso che

- il PAP è un Istituto del MiC dotato di autonomia speciale;
- il PAP, ai sensi dell'art. 2 del suo Statuto, *"si prefigge la conservazione del patrimonio ad esso affidato e di aumentarne i valori, la consistenza, la conoscenza, la promozione, la diffusione e la fruizione. In attuazione dei principi di cui agli artt. 2, 3, 9, 33 e 42 della Costituzione, l'attività del Parco è pertanto finalizzata alla fruizione pubblica dell'area archeologica di Pompei e del patrimonio culturale, materiale ed immateriale, ad esso affidato, mediante la sua tutela, conservazione, valorizzazione, ed alla promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica. Essa è ispirata ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, pubblicità e responsabilità di rendiconto ... Il Parco provvede ad assicurare e aumentare conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei, promuove progetti e programmi di studio e ricerca nel settore dell'archeologia e negli altri ambiti scientifici implicati dalla sua attività con risorse interne ed esterne e, in collaborazione con soggetti nazionali e internazionali, cura inoltre la diffusione delle conoscenze acquisite presso la comunità scientifica, il territorio locale, regionale, nazionale e internazionale, ed i fruitori"*;
- il Parco, ai sensi dell'art. 3 del suo Statuto, *"svolge ogni attività utile al conseguimento delle proprie finalità, tra le quali: ... c) svolgere attività di ricerca, trasferimento e divulgazione di conoscenze, di archiviazione, di documentazione, di catalogazione, di attività editoriale, di rilievo nazionale ed internazionale, soprattutto in relazione alla conoscenza, alla tutela, alla conservazione, alla valorizzazione e alla divulgazione e alla preservazione del patrimonio ad esso affidato, quale patrimonio dell'umanità; d) approfondire, sviluppare, favorire e diffondere ogni interconnessione fra il patrimonio culturale ad esso affidato e il territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania, e in ambito internazionale. 2. La missione del Parco viene assicurata, nel rispetto delle previsioni di legge, mediante le seguenti attività: ... b) promuovere iniziative miranti a rendere il Parco un luogo attivo,*

capace di assicurare la valorizzazione e la fruizione del patrimonio, nonché la crescita culturale, lo sviluppo civile, sociale ed economico; ... e) collaborare con gli Enti, le Istituzioni Culturali e le Organizzazioni Sociali del territorio, con particolare riguardo alle aree della Città di Pompei, della Città metropolitana di Napoli, della Regione Campania e al bacino del Mediterraneo; ... g) svolgere attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il Parco e di tutti i beni relativi al patrimonio ricadente o non ricadente nella competenza del Parco ma comunque connessi; h) svolgere ricerche in autonomia o in collaborazione con Università, Enti ed Istituti di ricerca, italiani e stranieri, rendendone pubblici i risultati, in ogni forma ritenuta necessaria; i) collaborare ad attività formative, ivi comprese quelle coordinate e autorizzate dagli altri uffici del Ministero, anche ospitando tirocini curriculari, formativi e professionali e iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle proprie attività. ... 3. Per il conseguimento dei propri scopi, il Parco può compiere, anche servendosi di prestazioni di terzi, ogni utile attività accessoria, strumentale, connessa o esecutiva, anche di rilievo commerciale, e pertanto può: ... b) curare l'organizzazione di convegni, seminari, tirocini e stage, partecipare ad attività di formazione di ogni grado e durata; ... d) stabilire contatti con organismi pubblici e privati, con istituti di credito, con università e con privati per convenire forme di sostegno alle proprie attività, anche mediante partenariato; ... l) organizzare e promuovere attività per la formazione e l'aggiornamento di professionalità collegate all'archeologia, alla tutela, alla valorizzazione e alla gestione di istituti e luoghi di cultura, all'economia della cultura, al diritto dei beni culturali, alla critica e alla storia dell'arte";

- l'IRF è gestita da una fondazione privata finlandese con sede legale a Helsinki, Finlandia. La Fondazione è finanziata in primo luogo dal ministero finlandese dell'Istruzione e della Cultura. L'IRF è un istituto di ricerca il cui scopo è quello di favorire gli studi umanistici incentrati sul mondo classico e sull'Italia, che opera nell'interesse della società e nel rispetto della dignità umana, assicurando la libertà di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione;
- l'IRF ha competenze specifiche negli obiettivi previsti dalla convenzione, svolgendo programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche, dichiarando di svolgere sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla Cooperazione» (art. 5, co. 6°, d.lgs. n. 50 del 2016).

Considerato che

- ai sensi dell'art. 2, co. 4 del D. Lgs. n. 42/2004 *"i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività"*;
- ai sensi dell'art. 6, co. 1 del D. Lgs. n. 42/2004 *"La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale"*;
- la fruizione del patrimonio culturale pubblico da parte della collettività è al contempo l'obiettivo e l'oggetto di una funzione pubblica e di una serie correlata di servizi (in particolare, per la conservazione e il restauro di tale patrimonio) cui sono chiamate - per Costituzione e per legge - le amministrazioni pubbliche e gli stessi centri da esse costituiti ex art. 29, co. 11 del D. Lgs. n. 42/2004, secondo le proprie competenze;
- tra le iniziative previste figurano collaborazioni tra Musei, Soprintendenze e Università in relazione ad attività di formazione quali dottorati di ricerca e master con il coinvolgimento degli studenti in esperienze pratiche all'interno delle strutture del MiC; progetti di ricerca per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio culturale e paesaggistico, attività di studio;
- è volontà del PAP di provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e valorizzazione del patrimonio dell'area archeologica di Pompei attraverso la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero monumentale ambientale e di corretta fruizione;
- il PAP e l'IRF sono interessati a sviluppare ricerche sperimentali e multidisciplinari a supporto degli studi e della valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali;
- tra il PAP e l'IRF è già stata attiva per un biennio l'accordo di collaborazione scientifico relativo a studi sull'architettura e decorazione della casa di Trebio Valente;
- il presente Accordo configura un modello organizzativo fra le parti finalizzato alla valorizzazione e conservazione di beni culturali di appartenenza pubblica;
- è interesse comune delle parti, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico, didattico, formativo e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria.

Tanto visto, premesso e considerato, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 (PREMESSE)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che si attiva con il fine di ampliare la conoscenza del patrimonio archeologico del PAP in funzione di una promozione e valorizzazione dei beni archeologici in oggetto attraverso la messa in atto di un progetto di ricerca condiviso che viene puntualmente specificato nell'oggetto.

Art. 2 (OGGETTO E OBIETTIVI)

2.1. Scopo dell'accordo è lo sviluppo e il mantenimento di forme di collaborazione per lo svolgimento di programmi e progetti di ricerca, finalizzati all'ampliamento delle conoscenze, alla formazione di nuove competenze, di promozione e valorizzazione dei risultati delle ricerche riguardanti le tecniche costruttive e le decorazioni pittoriche di Pompei.

2.2. Il raggiungimento di questi obiettivi si realizzerà attraverso i seguenti punti:

- lo sviluppo di programmi di ricerca e analisi comuni su indagini volte alla conoscenza, tutela e conservazione della Casa di Trebio Valente a Pompei, comprendenti anche attività di scavo archeologico. Eventuali ulteriori dettagli della ricerca saranno indicati in successivi documenti tecnici. Nel corso dello svolgimento dei lavori, in relazione all'evoluzione degli stessi, potranno essere concordati tra i responsabili scientifici dell'accordo, aggiornamenti alla pianificazione di dettagli delle attività, sempre nei limiti del programma di ricerca;
- indagine delle relazioni uomo - ambiente nella casa di A. Trebio Valente con documentazione e studio delle architetture e decorazioni pittoriche della casa a supporto dei restauri avviati a cura del Parco Archeologico di Pompei.
- collaborazione per operare su reperti ascrivibili a indagini archeologiche svolte dal Parco Archeologico di Pompei.

2.3. Nel dettaglio, IRF si impegna a condividere con il PAP gli esiti delle attività, compreso il materiale e la documentazione (fotografica e altro) prodotta nell'ambito delle operazioni.

2.4. Il PAP si impegna a collaborare alle attività di ricerca, nell'ambito dei suoi scopi istituzionali e, in particolare, si impegna a:

- favorire l'accesso all'area archeologica di Pompei ai ricercatori di IRF impegnati nel progetto;



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI



INSTITUTUM
ROMANUM
FINLANDIAE

- rendere disponibili piante, sezioni, prospetti, ortofoto delle parti oggetto di indagine;
- concedere l'utilizzo dei dati di interesse, nell'ambito delle finalità del progetto, delle elaborazioni (dwg, prospetti fotogrammetrici, etc.) prodotte per l'area indagata nel corso del Grande Progetto Pompei - Piano della Conoscenza;
- rendere consultabile la documentazione conservata negli Archivi (testi, fotografie, disegni, cartografie) secondo le modalità di accesso concordate con l'Ufficio e ivi compreso l'accesso alla documentazione digitalizzata anche da remoto (archivio TOLOMEO, SI-POMPEI e SIAV).

Le Parti si riservano la possibilità di integrare le condizioni previste nel presente accordo sottoscrivendo apposite convenzioni applicative che dovranno essere oggetto di approvazione da parte degli organi dei rispettivi enti.

Art. 3 (DURATA)

- 3.1. La validità della presente convenzione è di 3 anni a partire dalla data di sottoscrizione, al termine della quale potrà essere espressamente rinnovata per iscritto.
- 3.2. Le parti possono recedere dalla presente Convenzione con preavviso di 60 giorni, da comunicarsi per iscritto via PEC. In tal caso, sono fatti salvi gli impegni assunti alla data di comunicazione del recesso.

Art. 4 (REFERENTI SCIENTIFICI)

- 4.1. Il programma di collaborazione e ricerca è coordinato dalla prof.ssa Ria Berg per conto dell'IRF e dal dott. Gabriel Zuchtriegel per conto del PAP.
- 4.2. Relativamente alle attività oggetto della presente convenzione, si indicano quali referenti scientifici e per gli aspetti operativi:
- per l'IRF la prof.ssa Ria Berg;
 - per il PAP il dott. Giuseppe Scarpati.

Art. 5 (DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE)

- 5.1. Le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente dati e risultati ottenuti nell'ambito della presente convenzione.

5.2. Le Parti stabiliscono quale principio generale che, salvo quanto dispone la legge in materia di proprietà intellettuale, nel caso in cui le parti conseguano in comune risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite diritto d'autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota.

5.3. Nel caso i soggetti coinvolti dovessero concordare che parte del know-how generato dalle attività in convenzione abbia una valenza tale da giustificare una protezione intellettuale, saranno stipulati accordi specifici che regoleranno i diritti e i doveri delle parti secondo i propri regolamenti e norme in vigore, sempre e comunque favorendo prioritariamente l'interesse pubblico. I diritti e doveri così definiti sopravvivranno oltre la data di scadenza della presente Convenzione.

Art. 6 (DOCUMENTAZIONE)

6.1. L'IRF fornirà tutti i dati e le documentazioni risultanti dal Programma, come report e immagini, al PAP. Tali materiali verranno forniti in copia cartacea o digitale a seconda della tipologia di dati - compresi i "dati sorgente" di eventuali indagini e rilievi. Il PAP ne conserverà i diritti di utilizzo per ogni fine consentito dalla legge.

6.2. Le attività della presente Convenzione saranno sintetizzate in una relazione generale con ambiti, obiettivi e modalità che avrà un aggiornamento annuale contenente un report delle attività.

6.3. Tutte le attività (comprese eventuali tesi, progetti, collaborazioni che si intendono attuare nell'ambito degli studi oggetto di convenzione), le modalità di uso e di divulgazione degli esiti dello studio in oggetto e dei dati da esso derivanti, in tutto o in parte, andranno preventivamente concordate fra le Parti.

6.4. Il PAP assicura - compatibilmente con le esigenze delle attività in corso, di tutela e di conservazione - ai docenti e eventuali collaboratori dell'IRF debitamente autorizzati, i cui nomi saranno comunicati preventivamente ai responsabili scientifici:

- l'accesso alle aree e ai materiali interessati dalle attività oggetto della presente convenzione, previa autorizzazione da parte dei referenti della presente convenzione;
- l'eventuale prelievo di campioni per analisi distruttive e non, previa valutazione di merito e autorizzazione da parte del PAP nella persona dei referenti della presente convenzione;
- la consultazione degli archivi a) fotografico, b) disegni, c) giornali di scavo di cui autorizza la riproduzione a solo scopo scientifico delle immagini selezionate, salvi gli eventuali costi

di riproduzione, previa autorizzazione da parte del PAP nella persona del referente degli uffici preposti.

Art. 7 (RISERVATEZZA)

7.1. Con la sottoscrizione della presente convenzione le Parti si obbligano a:

- mantenere la segretezza delle informazioni riservate, indicate come tali, di ciascun'altra Parte;
- non utilizzare alcuna delle informazioni riservate dell'altra Parte, fatto salvo quanto previsto per l'esecuzione degli obblighi secondo il presente protocollo;
- non divulgare alcuna delle informazioni riservate di nessuna delle Parti ad alcun individuo diverso dal personale impegnato nelle attività comuni che deve esserne informato per svolgere gli obblighi della loro Parte secondo il presente Accordo.

7.2. Le Parti si impegnano a mantenere riservate tali informazioni confidenziali usando lo stesso grado di attenzione che userebbero per proteggere le proprie informazioni riservate.

7.3. Gli obblighi di riservatezza, di cui al presente articolo rimarranno in vigore per cinque anni dalla scadenza del presente accordo.

Art. 8 (RICERCA E PUBBLICAZIONE)

8.1. L'obiettivo fondamentale delle Parti è condurre attività di ricerca con lo scopo di generare nuove conoscenze e promuovere la divulgazione dei risultati della ricerca per il bene pubblico.

8.2. Le relazioni e/o i risultati derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione potranno essere, in tutto o in parte, oggetto di pubblicazione scientifica con la preventiva autorizzazione scritta di tutte le Parti.

8.3. Alla presente convenzione possono aderire, previo consenso delle Parti, altre istituzioni la cui adesione sia ritenuta utile al conseguimento e/o ampliamento e/o potenziamento degli obiettivi della presente convenzione.

8.4. L'uso e diffusione dei risultati delle attività saranno realizzati di comune accordo e coerentemente con le mission degli Enti coinvolti, in ogni caso finalizzati ad aumentare la conoscenza sui temi di comune interesse.

8.5 La pubblicazione dei dati dovrà avvenire in maniera congiunta.

Art. 9 (ONERI)

9.1. La presente convenzione non comporta oneri finanziari per il Parco Archeologico di Pompei e si fonda sulla condivisione di risorse già disponibili alle Parti.

9.2. La presente convenzione non determina alcun obbligo di finanziamento nei confronti di ciascuna delle parti contraenti.

Art. 10 (RESPONSABILITA' DELLE PARTI - SICUREZZA - GARANZIA ASSICURATIVA)

10.1. Ciascuna delle parti si impegna a rispondere dei danni subiti o causati dal proprio personale e ai/dai propri beni in esecuzione del presente accordo e ad individuare idonea copertura assicurativa ai sensi delle disposizioni normative vigenti. Ciascuna delle parti, inoltre, si impegna all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in materia di lavoro.

10.2. Ciascuna delle parti, inoltre, dichiara e garantisce che svolgerà la propria attività in conformità con tutte le normative vigenti, nessuna esclusa e/o eccettuata, e si impegna sin d'ora a tenere indenne e manlevata l'altra Parte per ogni danno o pregiudizio quest'ultima abbia a subire in connessione e/o in dipendenza con eventuali violazioni, poste in essere dall'altra e/o dai suoi dipendenti e/o collaboratori, di qualsivoglia legge e/o normativa vigente.

10.3. Le Parti restano, ciascuna per proprio conto, singolarmente ed esclusivamente responsabili per l'attuazione, delle misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

10.4. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 si stabilisce che le Parti si assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro esclusivamente nei confronti del rispettivo personale e/o soggetti ospitati e/o propri collaboratori coinvolti a qualsiasi titolo nelle attività di cui alla presente.

10.5. Le posizioni di garanzia di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e) del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 sono assunte dai soggetti indicati dalle specifiche norme di legge e regolamenti in materia nonché dalla propria organizzazione interna.

10.6. I dispositivi utilizzati per il progetto dovranno essere a norma di legge e dotati di tutte le coperture assicurative necessarie, anche per eventuali danni a cose o persone.

Art. 11 (CONTROVERSIE)

11.1. Laddove sorgessero controversie in merito all'applicazione, interpretazione o esecuzione della

convenzione, le parti si impegnano ad addivenire ad un amichevole componimento delle stesse.

11.2. In caso di mancato raggiungimento di un accordo a seguito del tentativo di composizione amichevole di cui al punto precedente, le parti eleggono il Foro di Torre Annunziata quale foro competente ed esclusivo.

Art. 12 (TRATTAMENTO DATI)

12.1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente ai fini del presente atto, vengano trattati esclusivamente per le finalità del presente atto, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione del presente atto. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti.

Delegati/autorizzati al trattamento sono i responsabili di vertice di ciascuna parte.

12.2. Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.

12.3. I dati personali saranno trattati in conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 e saranno utilizzati esclusivamente per la gestione del medesimo e trattati - nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale finalità-dalle parti e da persone all'uopo nominate responsabili, referenti e incaricate.

Art. 13 (DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI - REGISTRAZIONE)

13.1. La presente convenzione viene redatta per scrittura privata non autenticata in unico esemplare, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990, o firma autografa.

13.2. La presente convenzione sarà registrata in solo caso d'uso. Tutte le spese relative all'eventuale registrazione e gli adempimenti a tal fine richiesti rimarranno ad esclusivo onere della Parte richiedente.



PARCO
ARCHEOLOGICO
DI POMPEI



INSTITUTUM
ROMANUM
FINLANDIAE

Art. 14 (RINVIO)

14.1. Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, si rinvia alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Per Il Parco Archeologico di Pompei

Direttore Generale

Dott. Gabriel Zuchtriegel

Per l'Institutum Romanum Finlandiae

La Direttrice

Prof.ssa Ria Berg

Ria Berg

Q2